

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
8 luglio 1999 \*

Nella causa T-12/96,

Area Cova, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo (Spagna),  
Armadora José Pereira, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Armadores Pesqueros de Aldán, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Centropesca, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Chymar, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Eloymar, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Estribela (Spagna),  
Exfaumar, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Bueu (Spagna),  
Farpespan, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Moaña (Spagna),  
Freiremar, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Hermanos Gandón, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Cangas (Spagna),  
Heroya, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Hiopesca, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
José Pereira e Hijos, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Juana Oya Pérez, residente a Marín (Spagna),  
Manuel Nores González, residente a Marín,  
Moradiña, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Cangas,  
Navales Cerdeiras, SL, società di diritto spagnolo, stabilita a Camariñas (Spagna),  
Nugago Pesca, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Bueu,  
Pesquera Austral, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,

\* Lingua processuale: lo spagnolo.

Pescaberbés, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Pesquerías Bígaro Narval, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Pesquera Cíes, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Pesca Herculina, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Pesquera Inter, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Cangas,  
Pesquerías Marinenses, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Marín,  
Pesquerías Tara, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Cangas,  
Pesquera Vaqueiro, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Sotelo Dios, SA, società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza  
(Anamer), società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias  
(Anavar), società di diritto spagnolo, stabilita a Vigo,  
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), società di diritto  
spagnolo, stabilita a Vigo,  
con gli avv.ti Antonio Creus Carreras, del foro di Barcellona, Eva Contreras  
Ynzenga, del foro di Madrid, e Marta Ventura Arasanz, del foro di Barcellona,  
studio legale Cuatrecasas, 78, avenue d'Auderghem, Bruxelles,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. John Carbery, consigliere  
giuridico, e Germán-Luis Ramos Ruano, membro del servizio giuridico, assistiti  
dal signor Ramón Torrent, direttore del medesimo servizio, in qualità di agenti,  
con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli,  
direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli  
investimenti, Kirchberg,

e

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai sigg. Thomas Van Rijn, consigliere giuridico, e Juan Guerra Fernandez, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto il ricorso volto ad annullare il regolamento (CE) del Consiglio 30 ottobre 1995, n. 2565, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (GU L 262, pag. 27),

**IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),**

composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,  
cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

**Fatti all'origine della controversia**

- 1 La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in prosieguo: la «convenzione NAFO»), approvata con

regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1978, n. 3179, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 378, pag. 1), ha segnatamente ad oggetto la promozione della salvaguardia, dell'ottimale utilizzo nonché della razionale gestione delle risorse alieutiche della zona dell'Atlantico nordoccidentale, così come definita all'art. 1, n. 1.

- 2 In particolare, le parti contraenti della convenzione NAFO, tra cui figura la Comunità, possono procedere alla limitazione delle catture di talune specie in parti determinate della zona oggetto della regolamentazione. A tal fine, le parti della convenzione fissano un totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC»), e determinano poi la parte di catture disponibile per ciascuna di esse, fra cui la Comunità. Da ultimo, il Consiglio, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3760/92»), suddivide la parte disponibile per la Comunità, vale a dire la quota comunitaria, tra gli Stati membri.
  
- 3 Nel settembre 1994, la commissione di pesca dell'organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in prosieguo: la «NAFO») stabiliva per la prima volta un TAC di ippoglosso nero. Esso ammontava a 27 000 tonnellate e si applicava, nel 1995, nelle sottozone 2 e 3 della NAFO.
  
- 4 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994 n. 3366, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 363, pag. 60; in prosieguo: il «regolamento n. 3366/94»), rilevava, al 'considerando' n. 7, che il massimale relativo alle catture di ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 non era stato ancora ripartito tra le parti contraenti della NAFO, che la commissione pesca della NAFO si sarebbe riunita per decidere in merito a tale ripartizione, e

che per il 1995 sarebbero state autorizzate catture di ippoglosso nero, imputate ai contingenti decisi per gli Stati membri.

- 5 In sede di riunione straordinaria tenutasi dal 30 gennaio al 1° febbraio 1995, la commissione pesca della NAFO decideva di concedere alla Comunità, sul TAC di ippoglosso nero per il 1995, una parte disponibile di 3 400 tonnellate.
- 6 Contro tale concessione, ritenuta da essa insufficiente, la Comunità, rappresentata dal Consiglio, sollevava, in data 3 marzo 1995, una obiezione ex art. XII, n. 1, della convenzione NAFO.
- 7 Il medesimo giorno, e apparentemente in reazione alla presentazione di tale obiezione da parte del Consiglio, il Canada operava adattamenti legislativi onde poter bloccare imbarcazioni oltre la propria zona economica esclusiva, e, in data 9 marzo 1995, le autorità canadesi, basandosi su tale normativa recentemente modificata, bloccavano l'imbarcazione *Estai* appartenente ai ricorrenti José Pereira e Hijos, SA, che effettuava la pesca nella zona di regolamentazione NAFO.
- 8 Per mezzo del regolamento (CE) 6 aprile 1995, n. 850, recante modifica del regolamento n. 3366/94 (GU L 86, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 850/95»), il Consiglio fissava una quota comunitaria autonoma che limitava a 18 630 tonnellate le catture comunitarie di ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 della NAFO per il 1995, precisando che «(...) (tale) contingente autonomo deve rispettare la misura di conservazione stabilita per questa risorsa e definita quale TAC di 27 000 t (...) (e) che è a tal fine necessario prevedere la possibilità di arrestare le attività di pesca ove sia raggiunto il limite corrispondente al TAC, anche se il contingente autonomo non è ancora stato esaurito».
- 9 Onde por fine al conflitto diplomatico tra la Comunità e il governo canadese che aveva dato origine ai fatti descritti precedentemente ai punti 6 e 7, le due parti sottoscrivevano, in data 20 aprile 1995, un accordo di pesca nell'ambito della convenzione NAFO, accordo costituito da un verbale concordato, da uno

scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/586/CE (GU L 327, pag. 35; in prosieguo: l'«accordo bilaterale di pesca»).

- 10 Ai sensi di tale accordo bilaterale di pesca, il Consiglio adottava il regolamento (CE) 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94 (GU L 171, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1761/95» oppure il «regolamento impugnato»), stabilendo, per il 1995, e con effetti a decorrere dal 16 aprile dello stesso anno, un contingente comunitario di catture di ippoglosso nero pari a 5 013 tonnellate nelle sottozone 2 e 3 della NAFO.
- 11 Mediante il regolamento (CE) 30 ottobre 1995, n. 2565, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (GU L 262, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 2565/95»), la Commissione rilevava l'esaurimento del contingente comunitario relativo al 1995, fissato dal regolamento n. 1761/95, e dichiarava pertanto, ai sensi dell'art. 21, n. 3, del regolamento del Consiglio (CE) 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), la sospensione della pesca all'ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 della NAFO.

## Procedimento

- 12 Stando così le cose, con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 25 gennaio 1996, i ricorrenti presentavano un ricorso volto all'annullamento del regolamento n. 2565/95, nel cui ambito sollevavano altresì un'eccezione di illegittimità del regolamento n. 1761/95 e dell'accordo bilaterale di pesca concluso tra la Comunità e il governo canadese.
- 13 Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale in date 26 febbraio e 1° marzo 1996, il Consiglio e la Commissione sollevavano del pari, conformemente all'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione di irricevibilità.

- 14 Con ordinanza del Tribunale 29 maggio 1997, l'eccezione d'irricevibilità presentata dal Consiglio e dalla Commissione veniva riunita alla cognizione del merito della causa.
- 15 In sede di fase scritta, i ricorrenti, con atti depositato nella cancelleria in data 27 ottobre 1997, proponevano l'adozione di 27 provvedimenti istruttori, articolantisi in tredici quesiti da rivolgere alla Commissione, nove al Consiglio e uno all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, nonché nell'audizione di un testimone e in tre perizie.
- 16 Con decisione del Tribunale 21 settembre 1998, veniva assegnato un giudice relatore alla Terza Sezione, alla quale veniva pertanto attribuita la cognizione della causa.
- 17 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 18 dicembre 1998, i ricorrenti rinunciavano poi a 19 dei provvedimenti istruttori proposti.

### Conclusioni delle parti

- 18 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento n. 2565/95;
  
- dichiarare inapplicabile il regolamento n. 1761/95, nella parte in cui esso ha stabilito, per il 1995, il contingente comunitario di catture di ippoglossso nero nelle sottozone 2 e 3 della NAFO a 5 013 tonnellate, modificando in tal

modo il contingente comunitario autonomo di catture di ippoglosso nero di 18 630 tonnellate fissato mediante il regolamento n. 850/95;

— dichiarare inapplicabile l'accordo bilaterale di pesca stipulato tra la Comunità e il governo del Canada, nella parte in cui si riferisce alla fissazione di un contingente comunitario di catture di ippoglosso nero di 5 013 tonnellate a far data dal 16 aprile 1995, inferiore quindi al contingente comunitario autonomo di cattura di ippoglosso nero di 18 630 tonnellate stabilito mediante il regolamento n. 850/95;

— adottare i provvedimenti istruttori proposti;

— condannare il Consiglio alle spese.

19 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in via subordinata, respingere il ricorso;

— condannare i ricorrenti alle spese.



20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in via subordinata, respingere il ricorso;
- condannare i ricorrenti alle spese.

### Sulla ricevibilità

21 Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, statuendo alle condizioni contemplate dall'art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può, in qualsiasi momento, esaminare d'ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, tra cui figurano, per costante giurisprudenza, le condizioni della ricevibilità di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 23; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-239/94, EISA/Commissione, Racc. pag. II-1839, punto 26; ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 49, e 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiseries LOR et Confiseries du Tech/Commissione, Racc. pag. II-813, punto 24).

22 Nella fattispecie, il Tribunale si considera sufficientemente edotto, sulla base dei documenti prodotti e delle esplicazioni fornite dalle parti in sede di fase scritta. Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi necessari alla statuizione, il Tribunale decide pertanto che non occorre dare inizio alla fase orale, né far luogo ai provvedimenti istruttori richiesti, i quali, del resto, vertono essenzialmente sul merito della causa.

23 Il presente ricorso è stato presentato da 28 armatori e da tre associazioni in rappresentanza degli interessi collettivi degli armatori. Il Tribunale analizzerà, in successione, la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda ciascuno dei due gruppi di ricorrenti.

*Sulla ricevibilità del ricorso introdotto dai 28 armatori*

- 24 L'art. 173, quarto comma, del Trattato attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, fra l'altro, qualsiasi decisione che, pur se emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente e individualmente, e quindi di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e sentenza del Tribunale 7 novembre 1996, causa T-298/94, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. II-1531, punto 35).
- 25 Il criterio di distinzione fra il regolamento e la decisione deve essere ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi. Bisogna dunque valutare la natura dell'atto impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che esso mira a produrre o che produce effettivamente (v. sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 7, e ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, nonché 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33).
- 26 I ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato dovrebbe analizzarsi alla stregua di un insieme di decisioni individuali di cui essi sarebbero destinatari in quanto membri di un gruppo chiuso e ristretto di operatori economici interessati.
- 27 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, il regolamento impugnato fissa il contingente comunitario di catture di ippoglossio nero alle sottozone 2 e 3 della NAFO disponibili per gli Stati membri per il 1995. Esso si applica senza distinzione ad ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro la quale pratica, in potenza o in atto, la pesca all'ippoglossio nero nelle zone suddette.

- 28 I ricorrenti sostengono che è praticamente impossibile, per armatori diversi da quelli che, come loro, si dedicavano alla pesca all'ippoglosso nero in tali zone anteriormente all'entrata in vigore del regolamento impugnato, unirsi ad essi nel corso dell'anno 1995. Da un lato, infatti tale attività di pesca necessiterebbe di imbarcazioni appositamente attrezzate e, dall'altro, gli armatori, prima di potersi dedicare, debbono osservare le formalità amministrative del caso ed essere titolari di autorizzazioni e di licenze.
- 29 Il Tribunale rileva, tuttavia, che gli elementi di fatto allegati dai ricorrenti non possono considerarsi come fattori limitanti in modo assoluto e definitivo l'applicazione del regolamento impugnato ai soli armatori già esercitanti tale tipo di pesca nelle zone di cui trattasi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento suddetto. L'esistenza di norme tecniche e di formalità amministrative non è infatti tale da escludere che armatori i quali non avevano ancora esercitato l'attività di cui trattasi potessero però prevedere di effettuarla nel corso dell'anno 1995, rientrando in tal modo nell'ambito di applicazione del regolamento impugnato.
- 30 Occorre del pari precisare che i ricorrenti non possono legittimamente invocare la circostanza di aver scoperto, all'inizio degli anni '90, un banco di ippoglossi neri localizzato nelle zone di cui trattasi e di costituire, da allora, la sola flotta comunitaria che colà esercita la sua attività di pesca, per sostenere di far parte della cerchia ristretta di destinatari del regolamento impugnato. Emerge infatti dagli atti che, oltre ai ricorrenti, un numero imprecisato di armatori di nazionalità portoghese hanno del pari, se pure in minori proporzioni, partecipato alla pesca di cui trattasi nel corso della campagna 1995.
- 31 Da ultimo, non si può escludere che l'ambito delle persone interessate dal regolamento impugnato possa essere ancora più esteso. Infatti, il potenziale interesse nei riguardi della pesca dell'ippoglosso nero — all'epoca del varo del regolamento impugnato — nella zona regolamentata NAFO da parte di armatori diversi da quelli spagnoli e portoghesi è attestato dalla circostanza che, poco tempo dopo l'emanazione del suddetto regolamento, il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3090, che stabilisce per il 1996 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 330, pag. 108), ha riservato, relativamente

all'anno 1996, un contingente di catture di ippoglosso nero nella zona regolamentata NAFO non solamente alle imbarcazioni spagnole e portoghesi, ma anche alla flotta peschereccia tedesca.

- 32 Comunque sia, la portata generale e, quindi, la natura normativa di un atto non sono pregiudicati dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti ai quali esso si applica, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (v., ad esempio, sentenze della Corte 15 giugno 1993, causa C-264/91, Abertal e a./Consiglio, Racc. pag. I-3265, punto 16, e 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 24).
- 33 Nella fattispecie, il regolamento impugnato interessa i ricorrenti sulla base di una situazione oggettivamente determinata da tale atto, vale a dire il loro essere utilizzatori di imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro ed esercitanti la pesca dell'ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 della NAFO.
- 34 Tale conclusione non è inficiata dall'obiezione dei ricorrenti secondo cui il regolamento impugnato sarebbe motivato da ragioni di politica commerciale e diplomatica, e non dalla necessità di garantire la conservazione e la razionale gestione delle risorse ittiche. Infatti, il carattere normativo di un atto è determinato non già dalla natura scientifica o politica dei motivi che hanno condotto alla sua adozione, ma dal fatto che il suo ambito applicativo è, come nella fattispecie, definito in modo generale e astratto, e quindi con carattere di oggettività.
- 35 Ne consegue che l'atto impugnato ha portata generale e costituisce un regolamento ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).
- 36 Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che, in talune circostanze, una disposizione di un atto avente portata generale può concernere individualmente

taluni operatori economici interessati (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19). In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-483/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). Questo caso si verifica allorché la disposizione di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenza Codorniu/Consiglio, precitata, punto 20).

- 37 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre verificare se, nella fattispecie, i ricorrenti siano interessati dal regolamento impugnato a causa di talune loro particolarità, o se invece esista una situazione di fatto che li caratterizzi, agli occhi del suddetto regolamento, nei riguardi della generalità degli altri operatori a cui esso si applica.
- 38 I ricorrenti allegato al proposito, sostanzialmente, sei argomenti.
- 39 Innanzitutto, essi sostengono che le autorità comunitarie dovevano, al momento dell'emanazione dell'atto controverso, tener conto della loro particolare situazione.
- 40 È ben vero che la Corte e il Tribunale hanno dichiarato ricevibili ricorsi in annullamento presentati contro atti a carattere normativo allorché esisteva una disposizione di rango superiore che imponeva all'autore dell'atto di tener conto della situazione specifica della parte ricorrente (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 11-32, nonché 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11-13, e sentenze del Tribunale 14 settembre 1995,

cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punti 67-78, nonché 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 90).

- 41 Nella fattispecie, i ricorrenti sostengono innanzitutto che tale obbligo deriva, oltre che dall'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE), dagli artt. 2, primo comma, e 11 del regolamento n. 3760/92.
- 42 L'art. 39 del Trattato definisce gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune. L'art. 2, primo comma, del regolamento n. 3760/92 enumera gli obiettivi generali della politica comune nel settore della pesca. Vi si fa riferimento alle esigenze non solo dei consumatori, ma anche dei produttori. L'art. 11 del medesimo regolamento stabilisce la procedura ai sensi della quale il Consiglio stabilisce gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell'intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra risorse e sforzo di pesca. Tale norma precisa del pari che la suddetta ristrutturazione tiene conto, caso per caso, delle possibili conseguenze economiche e sociali nonché della specificità delle diverse regioni di pesca.
- 43 Il Tribunale rileva, in limine, che la suddetta disposizione non rileva nella fattispecie, in quanto il regolamento non implica che il Consiglio determini, su base pluriennale, gli obiettivi e le modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitaria, ma determini invece, nelle sotto-zone 2 e 3 della NAFO medesima, la sospensione della pesca dell'ippoglosso nero per il 1995 a seguito di esaurimento del volume di catture disponibili per la Comunità.
- 44 Inoltre, le tre disposizioni suddette, citate dai ricorrenti, non possono, visto il loro carattere quanto mai generale, stabilire l'esistenza di un obbligo preciso, in capo a chi redasse il regolamento impugnato, di prendere in considerazione in modo specifico la loro situazione, differenziandola da quella della generalità degli altri destinatari del suddetto atto.

- 45 I ricorrenti invocano, in secondo luogo, l'esistenza di diritti tradizionali di pesca nonché il principio della stabilità relativa, che obbligherebbero le autorità comunitarie a tenere conto della loro particolare situazione.
- 46 Da un lato, essi rammentano che esistono diritti tradizionali di pesca di matrice consuetudinaria, nati dallo sviluppo, ad iniziativa degli armatori spagnoli, della pesca dell'ippoglosso nero nelle zone regolamentate NAFO a partire dall'inizio degli anni '90. Essi si richiamano, in particolare, all'art. XI, quarto comma, della convenzione NAFO, il quale così recita:

«Le proposte adottate dalla commissione [di pesca della NAFO] in merito alla ripartizione delle catture nella zona regolamentata debbono tener conto degli interessi dei membri della commissione le cui imbarcazioni tradizionalmente pescano in tale zona; per quanto riguarda la ripartizione delle catture frutto della pesca in grandi banchi e nella zona del Flemish Cap, i membri della commissione debbono riservare particolare attenzione alla parte contraente le cui comunità costiere dipendano principalmente dall'utilizzazione dei contingenti di pesca, e che ha compiuto sforzi considerevoli per assicurare la salvaguardia di tali contingenti (...)»<sup>1</sup>.

- 47 Indipendentemente dalle questioni se, da un lato, una prassi costante della durata unicamente di qualche anno possa far nascere diritti tradizionali di pesca e se, dall'altro, tali diritti possano estendersi specificamente alla cattura di una specie determinata, nonché se, da ultimo, la prassi costitutiva di tali diritti consuetudinari sia stata esercitata da ciascuno dei ricorrenti isolatamente considerato, è sufficiente rilevare che tali diritti sono stati acquisiti, comunque sia, unicamente a vantaggio di Stati e, per quanto riguarda l'art. XI, n. 4, della convenzione NAFO, della Comunità, escludendo armatori individuali. Inoltre, il riferimento ai «membri della commissione [di pesca della NAFO] le cui imbarcazioni tradizionalmente pescano» nelle zone regolamentate non implica il riconoscimento di diritti tradizionali di pesca nei riguardi dei membri della suddetta

<sup>1</sup> — Traduzione libera.

commissione, tra cui figura la Comunità, quanto piuttosto un elemento da prendere in considerazione in sede di ripartizione delle catture.

- 48 I ricorrenti allegano poi a proprio favore il principio di stabilità relativa.
- 49 A tal proposito, il Tribunale rammenta che tale principio, previsto dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, ha lo scopo di assicurare a ciascuno Stato membro una parte dei TAC comunitari, determinata essenzialmente in funzione delle catture delle quali, anteriormente all'istituzione del sistema dei contingenti, hanno fruito le attività di pesca tradizionali e le popolazioni locali dipendenti dalla pesca e dalle industrie connesse di tali Stati membri (sentenza della Corte 19 febbraio 1998, causa C-4/96, NIFPO e Northern Ireland Fishermen's Federation, Racc. pag. I-681, punto 47).
- 50 Ne consegue che gli armatori individuali non possono invocare l'esistenza di un diritto derivante dall'attuazione del suddetto principio. Inoltre, esso riguarda soltanto la ripartizione tra i vari Stati membri, per ciascuna specie di pesce considerato, del volume delle catture disponibili per la Comunità (sentenza della Corte 24 novembre 1993, causa C-405/92, Mondiet, Racc. pag. I-6133, punto 50). Il regolamento impugnato non verte sulla ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili per la Comunità, quanto piuttosto sulla sospensione della pesca a seguito di esaurimento del volume medesimo.
- 51 Ne consegue che il primo argomento va respinto nel suo complesso.
- 52 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono di essere individualmente interessati in quanto le autorità comunitarie, al momento dell'emanazione del regolamento impugnato, conoscevano in modo certo la loro peculiare situazione.



53 Questo argomento non è pertinente. La circostanza infatti che l'istituzione autrice dell'atto avesse conoscenza dei soggetti da esso riguardati può certamente essere eventualmente la conseguenza del suo obbligo di tener conto della loro particolare situazione, ma non è, in sé, la fonte di tale obbligo. Tale circostanza non può essere, in sé, e indipendentemente dalla concomitante esistenza dell'obbligo di cui trattasi, un elemento individualizzante. E in precedenza si è rilevato che i ricorrenti non potevano avvalersi, nella fattispecie, di alcun obbligo, posto in capo all'autore del regolamento impugnato, di tener conto della loro peculiare situazione.

54 Tale secondo argomento va pertanto respinto.

55 In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato costituisce il frutto di un conflitto diplomatico tra il Canada e la Comunità, conflitto la cui causa remota è costituita dall'attività della pesca dell'ippoglosso nero, effettuata dai ricorrenti nella zona regolamentata NAFO, mentre la causa scatenante è costituita dal blocco dell'imbarcazione *Estai*, proprietà di uno dei ricorrenti, nonché dall'inseguimento di altre imbarcazioni dei ricorrenti da parte delle autorità canadesi.

56 Il Tribunale rileva che tali accadimenti trascorsi, i quali del resto riguardano unicamente alcuni dei ricorrenti, non sono tali da distinguere la loro situazione, per quanto riguarda gli effetti dispiegati dal regolamento impugnato, rispetto a quella di ogni altra persona da tale atto interessata.

57 Tale terzo argomento va pertanto respinto.

- 58 In quarto luogo, i ricorrenti fanno valere la loro partecipazione, nel 1994, in qualità di consiglieri della Commissione, alle trattative preliminari all'adozione, da parte della commissione di pesca NAFO, di un TAC relativo all'ippoglosso nero.
- 59 Emerge dalla giurisprudenza che il fatto di intervenire, in un modo o nell'altro, nel procedimento sfociante nell'emanazione di un atto comunitario può costituire una circostanza particolare che consenta di individuare un soggetto rispetto all'atto di cui trattasi unicamente allorquando la normativa comunitaria gli permetta di avvalersi di talune garanzie procedurali (ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punti 56 e 63; sentenze del Tribunale *Exporteurs in Levende Varkens* e a./Commissione, precitata, punto 55, e 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punti 48 e 49 e la giurisprudenza citata).
- 60 Occorre osservare che nessuna disposizione contenuta nella normativa comunitaria di cui trattasi impone alla Commissione, prima ch'essa accerti l'esaurimento del contingente e disponga l'interruzione della pesca a norma dell'art. 21, n. 3, del regolamento n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, già citato, l'adozione di un procedimento nell'ambito del quale le persone appartenenti alla categoria dei ricorrenti potrebbero rivendicare eventuali diritti, o anche essere ascoltate.
- 61 Tale quarto argomento va pertanto respinto.
- 62 In quinto luogo, i ricorrenti, facendo valere la sentenza *Extramet Industrie/Consiglio*, già citata, allegano l'argomento dell'incidenza economica del regolamento impugnato sui loro interessi, e segnatamente l'esistenza di notevoli perdite finanziarie nonché il troppo lungo immobilizzo della loro flotta peschereccia nei porti.

- 63 Il Tribunale rammenta che la ricorrente nella causa che sfociò nella sentenza *Extramet Industrie/Consiglio*, precitata, è stata considerata come individualmente interessata dal regolamento che istituiva un dazio antidumping impugnato per il fatto della sua qualità di principale importatore del prodotto oggetto del provvedimento, di utilizzatore finale del medesimo nonché di principale concorrente del produttore comunitario relativamente al prodotto trasformato.
- 64 Orbene, i ricorrenti non hanno dimostrato di trovarsi in una situazione analoga a quella, quanto mai specifica, dell'impresa *Extramet Industrie*. L'incidenza economica da essi allegata, vale a dire l'esistenza di notevoli perdite finanziarie nonché l'immobilizzo della flotta nei porti, non li caratterizza in modo sensibile rispetto ad ogni altro operatore economico rientrante nell'ambito del regolamento impugnato.
- 65 Tale quinto argomento va pertanto respinto.
- 66 In sesto luogo, i ricorrenti, basandosi sulla sentenza *Codorniu/Consiglio*, precitata, fanno valere il pregiudizio che il regolamento impugnato arreca a diritti soggettivi meritevoli di tutela da parte del diritto comunitario. Segnatamente, essi fanno riferimento nuovamente all'esistenza di diritti consuetudinari di pesca, nonché al principio comunitario della stabilità relativa.
- 67 Il Tribunale ha constatato in precedenza (v. punti 45-50) che i ricorrenti non possono, nella fattispecie, avvalersi né dei suddetti diritti né del principio surrichiamato.
- 68 La fattispecie si distingue da quella che diede luogo alla sentenza *Codorniu/Consiglio*, precitata, nella quale un'impresa, impedita dalla normativa controversa di far uso di un marchio da essa utilizzato per lungo tempo, deve essersi

trovata ad essere caratterizzata nei confronti di ogni altro operatore economico. Nella fattispecie, i ricorrenti non si trovano in tale situazione nei confronti del regolamento impugnato, che non ha pregiudicato specifici diritti di cui essi erano titolari (ordinanze della Corte Asocarne/Consiglio, precitata, punto 43, 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 41, nonché del Tribunale 10 dicembre 1996, causa T-18/95, Atlanta e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, Racc. pag. II-1669, punto 49).

- 69 Anche tale sesto argomento va pertanto respinto.
- 70 Emerge dall'insieme di tali considerazioni che il regolamento impugnato non può considerarsi come riguardante individualmente i 28 armatori ricorrenti.

*Sulla ricevibilità del ricorso introdotto dalle tre associazioni di armatori*

- 71 Secondo una costante giurisprudenza, un'associazione costituita per la tutela degli interessi collettivi di una categoria di soggetti singoli non può considerarsi individualmente lesa, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata ad agire per annullamento qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 19/62, 20/62, 21/62 e 22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, Racc. pag. 943, e 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punti 14 e 29). Ne consegue che, se gli armatori ricorrenti non possono considerarsi — come è stato precedentemente constatato — individualmente interessati dal regolamento impugnato, neanche le associazioni, nella loro veste di rappresentanti dei loro interessi collettivi, possono esserlo.

- 72 Emerge peraltro dagli atti che due delle tre associazioni, vale a dire la Anamer e la Anavar, hanno assistito, in qualità di consigliere della Commissione, alla riunione della commissione pesca NAFO che ebbe luogo ad Halifax (Canada) nel settembre 1994, nel corso della quale si decise di fissare un TAC per l'ippoglosso nero.
- 73 L'esistenza di circostanze concrete, quale la parte avuta da un'associazione nel procedimento sfociante nell'emanazione di un atto ex art. 173 del Trattato, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da un'associazione i cui membri non possono considerarsi direttamente e individualmente riguardati dall'atto suddetto, segnatamente allorquando tale atto incida sulla sua veste di negoziatore (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 19-25; e CIRFS e a./Commissione, precitata, punti 29 e 30). Tuttavia, se tali associazioni, congiuntamente con associazioni rappresentanti gli interessi di armatori di altri Stati membri, hanno fornito consulenza alla Commissione nell'ambito delle riunioni della commissione pesca NAFO, stabilendo un TAC per l'ippoglosso nero nella zona regolamentata, esse non hanno però assunto la veste di negoziatore, veste riservata alle parti contraenti NAFO. Inoltre, la normativa in causa non riconosce loro alcun diritto di natura procedurale. Da ultimo, e soprattutto, non emerge dagli atti di causa che esse siano intervenute ad alcun titolo, né che esse avrebbero dovuto farlo in occasione dell'emanazione del regolamento impugnato, volto a rilevare l'esaurimento del volume delle catture disponibili per la Comunità nell'ambito del TAC relativo alle parti contraenti NAFO.
- 74 Emerge dalle considerazioni che precedono che le associazioni dei ricorrenti non sono individualmente riguardate dall'atto impugnato.
- 75 Pertanto, nessuno dei ricorrenti soddisfa le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 173, quarto comma, del Trattato.

- 76 I ricorrenti domandano del pari al Tribunale, sulla base dell'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), di dichiarare l'inapplicabilità dell'accordo bilaterale di pesca tra la Comunità e il governo del Canada.
- 77 A tal proposito, occorre osservare che la facoltà, offerta dall'art. 184 del Trattato, di invocare l'inapplicabilità di un regolamento o di un atto a carattere generale costituente la base giuridica di quello applicato non costituisce un autonomo diritto d'azione e non può essere esercitato se non in via incidentale. In mancanza di un diritto di impugnazione principale, i ricorrenti non possono richiamarsi all'art. 184 del Trattato (sentenze della Corte 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, punto 17, e 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 36, nonché del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-154/94, CSF e CSME/Commissione, Racc. pag. II-1377, punto 16).
- 78 Nella fattispecie, e anche ipotizzando che il regolamento n. 1761/95 e l'accordo bilaterale di pesca costituiscano la base giuridica del regolamento impugnato, il ricorso di annullamento diretto contro quest'ultimo non è ricevibile, con la conseguenza che è del pari irricevibile l'eccezione di illegittimità.
- 79 I ricorrenti sostengono, da ultimo, che l'irricevibilità del ricorso reca pregiudizio al diritto fondamentale di accesso alla giustizia, consacrato dall'art. 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essi sottolineano, a tal proposito, che il regolamento impugnato non prevedeva l'emanazione, da parte degli Stati membri, di alcun provvedimento esecutivo, e che pertanto essi non dispongono di alcun rimedio giurisdizionale dinanzi al giudice interno per contestarne la legittimità. Essendo essi nell'impos-

sibilità di adire ogni tipo di giurisdizione in Spagna, negare loro la possibilità di agire dinanzi al Tribunale equivarrebbe a privarli della possibilità di impugnare il suddetto regolamento.

- 80 Emerge in primo luogo dagli atti di causa che l'esercizio dell'attività di pesca da parte di imbarcazioni battenti bandiera spagnola nelle zone di alto mare non ricomprese nella sovranità del Regno di Spagna, sia o meno tale attività regolamentata da organismi internazionali sulla pesca, è assoggettato al previo ottenimento di un permesso temporaneo di pesca. Tale permesso è valido unicamente per la pesca nella zona o nelle zone espressamente indicate, e per i periodi oggetto di autorizzazione. Occorre poi constatare che i ricorrenti hanno allegato agli atti copia di un permesso provvisorio di pesca per la campagna 1995, emesso in data 21 aprile dello stesso anno nei confronti della società ricorrente José Pereira e Hijos, utilizzante l'imbarcazione *Estai*. Tale permesso recava autorizzazione alla pesca dell'ippoglosso nero nella zona NAFO fino all'esaurimento del relativo contingente.
- 81 Ne consegue che il suddetto permesso esaurì la sua validità a far data dall'entrata in vigore del regolamento impugnato, che dichiarava l'esaurimento del contingente comunitario fissato dal regolamento n. 1761/95 e dichiarava altresì, come logica conseguenza, la sospensione della pesca dell'ippoglosso nero.
- 82 Anche ipotizzando, come sostenuto dagli altri ricorrenti, che essi siano stati titolari di permessi provvisori di pesca rilasciati con un termine di validità riferito non già all'esaurimento del contingente, ma alla globalità dell'anno di cui trattasi, è pur sempre vero che, in ossequio, se non alla legislazione spagnola, quanto meno al principio di prevalenza del diritto comunitario, i suddetti permessi dovevano perdere validità a far data dall'entrata in vigore del regolamento impugnato, che sospendeva la pesca di cui trattasi.
- 83 Emerge del pari dagli atti che i permessi provvisori di pesca sono concessi unicamente su domanda degli interessati, e che il loro diniego può dar origine ad un ricorso ai sensi del diritto amministrativo spagnolo.

84 Pertanto i ricorrenti, a partire dal momento della caducazione dei permessi, avrebbero potuto richiederne alle autorità spagnole dei nuovi, che li autorizzassero a proseguire la pesca dell'ippoglosso nero nel 1995 nelle zone ivi specificate, nonostante l'esaurimento del contingente, e potevano altresì adire il giudice interno in annullamento dell'eventuale diniego loro opposto, nonché richiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'atto (sentenze della Corte 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 16-21, e 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., Racc. pag. I-3761). Nell'ambito di tali procedimenti, nulla ostava a che i ricorrenti contestassero la validità della normativa comunitaria sul cui presupposto potevano eventualmente fondarsi tali dinieghi, obbligando così il giudice nazionale a pronunciarsi sul complesso delle censure da essi formulate, successivamente ad eventuale rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, vertente sulla validità della normativa suddetta (sentenze della Corte Greenpeace Council e a./Commissione, precitata, punti 32 e 33, e 21 gennaio 1999, causa C-73/97 P, Francia/Comafrika e a., Racc. pag. I-185, punto 40).

85 Ne consegue che il presente ricorso va respinto in quanto irricevibile.

### Sulle spese

86 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Essendo i ricorrenti rimasti soccombenti ed avendo il Consiglio e la Commissione chiesto la loro condanna



alle spese, essi vanno condannati alle spese da essi sopportate, nonché a quelle sopportate dal Consiglio e dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
  
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle del Consiglio e della Commissione.

Lussemburgo, 8 luglio 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Jaeger